

## STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA  
Dott. Francesca RAPETTI  
Dott. Luca GIACOMETTI  
Dott. Barbara MARINI  
Dott. Micaela MARINI  
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: [segreteria@studiorovida.it](mailto:segreteria@studiorovida.it)



16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

## STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA  
Dott. Pietro GRONDONA  
Dott. Paolo STAGNO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: [studio@studiociddagrondona.com](mailto:studio@studiociddagrondona.com)

Ai Signori Clienti

---

Genova, 14 novembre 2013

### Circolare n. 20/2013

**OGGETTO: Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, IVIE e IVAFE  
- Misura degli acconti per l'anno 2013**

#### INDICE

1	Premessa .....	2
2	Acconto IRPEF .....	2
3	Acconto IRES .....	3
4	Acconto IRAP .....	3
4.1	Soggetti IRPEF .....	3
4.2	Soggetti IRES.....	4
5	Acconto cedolare secca sulle locazioni .....	4

## 1 PREMESSA

L'art. 11 co. 18 - 20 del DL 28.6.2013 n. 76, convertito nella L. 9.8.2013 n. 99, ha incrementato dell'1% la misura degli acconti IRPEF e IRES; alla luce di quanto precisato dalle relazioni (tecnica e di accompagnamento) al medesimo DL, l'aumento produce effetti anche ai fini IRAP.

Appare invece necessaria una conferma ufficiale per quanto riguarda l'applicazione della nuova misura anche:

- all'imposta sostitutiva per il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "nuovi contribuenti minimi");
- alle nuove imposte patrimoniali sugli immobili e le attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE), da quest'anno anch'esse soggette all'obbligo di versamento in acconto.

Inoltre, l'art. 15 co. 4 del DL 31.8.2013 n. 102, convertito nella L. 28.10.2013 n. 124, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il mese di novembre 2013, potrebbe essere disposto un ulteriore aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito previsti in relazione:

- alle maggiori entrate IVA a seguito del pagamento dei debiti "commerciali" della pubblica amministrazione;
- alla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.

## 2 ACCONTO IRPEF

A decorrere dal periodo d'imposta **2013**, la misura dell'acconto IRPEF è fissata al **100%**, in luogo del 99%. L'**incremento** opera "**a regime**".

Peraltro, per l'anno 2013 l'aumento produce effetti esclusivamente sulla **seconda** o **unica rata**. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel **rigo RN33** del modello UNICO 2013 PF (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Si supponga che:

- l'acconto IRPEF 2013 sia determinato con il criterio storico;
- non sussistano obblighi di ricalcolo;
- l'importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF, sul quale commisurare l'acconto, ammonti a 10.000,00 euro.

L'importo da corrispondere a titolo di seconda rata è determinato nel modo seguente:

- acconto complessivamente dovuto = 10.000,00 euro (10.000,00 × 100%);
- prima rata = 3.960,00 euro (10.000,00 × 0,99 × 0,4);
- seconda rata = 10.000,00 – 3.960,00 = 6.040,00 euro.

Possono quindi presentarsi 3 situazioni:

- l'IRPEF che sarà dovuta per il 2013 ammonta a 10.000,00 euro: nessun ulteriore versamento andrà operato in sede di saldo;
- l'IRPEF dovuta per il 2013 ammonta a 9.500,00 euro: in sede di saldo, emergerà un credito di 500,00 euro (9.500,00 – 10.000,00), utilizzabile secondo le consuete modalità;
- l'IRPEF dovuta per il 2013 ammonta a 10.500,00 euro: in sede di saldo, saranno versati 500,00 euro (10.500,00 – 10.000,00).

### **3 ACCONTO IRES**

Per il periodo d'imposta **in corso al 31.12.2013**, la misura dell'acconto IRES è aumentata dal 100% al **101%**. A differenza dell'IRPEF, in questo caso l'aumento non è disposto a regime, ma opera soltanto per il suddetto periodo d'imposta.

Come con riferimento all'IRPEF, invece, l'aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell'importo indicato nel rigo **RN17** (società di capitali ed enti commerciali) o **RN28** (per gli enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

#### **Applicazione della misura del 101% alle addizionali IRES**

Sempre limitatamente al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2013**, la misura del 101% si applica anche alle **addizionali IRES**:

- del 10,5% per le imprese dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall'art. 81 co. 16 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 (e successive modifiche);
- del 4% per le imprese ad elevata capitalizzazione dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7 (e successive modifiche);
- sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica"), introdotta dall'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 (e successive modifiche).

Atteso che l'addizionale di cui all'ultimo punto è applicabile anche ai soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati), ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che all'acconto della "tassa etica" dovuto da tali soggetti si applichi la misura del 100%.

### **4 ACCONTO IRAP**

Il suddetto incremento dell'1% opera anche ai fini IRAP, atteso che i relativi acconti sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

#### **4.1 SOGGETTI IRPEF**

Per i soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati), a decorrere **dal** periodo d'imposta **2013**, la misura dell'acconto IRAP è fissata al **100%**, in luogo del 99%. L'**incremento** opera "**a regime**".

Peraltro, per l'anno 2013 l'aumento produce effetti esclusivamente sulla **seconda** o **unica rata**. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel rigo IR21 del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

#### **4.2 SOGGETTI IRES**

Per i soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali), limitatamente al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2013**, la misura dell'acconto IRAP è aumentata dal 100% al **101%**. L'aumento produce effetti esclusivamente sulla **seconda** o **unica rata**. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 100%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell'importo indicato nel rigo **IR21** del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

#### **5 ACCONTO CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI**

L'incremento della misura degli acconti disposta dal DL 76/2013 non dovrebbe interessare la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, di cui all'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23.

In relazione alla cedolare secca sulle locazioni, infatti, la misura dell'acconto (**95%**) è stabilita da una disposizione *ad hoc* e, quindi, il suddetto incremento non pare automaticamente estensibile, salvo un apposito intervento interpretativo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al **95%** dell'importo indicato nel rigo **ri**go **RB11**, colonna 3, del modello UNICO 2013 PF (sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Lo Studio è a disposizione per effettuare eventuali **ricalcoli di acconto**, sia per disposizioni di legge sia per **minor reddito** presunto del 2013 rispetto a quello del 2012.

Cordiali saluti

Studio Rovida

Studio Cidda Grondona